



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FANIZZA | VITO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MONTANARO | PINA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 251/12
depositato il 10/02/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP010101508/2011 IRPEF-ALTRO 2006
COMREG:INPS
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

IN PROPRIO ED EX SOCIO DELLA

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 251/12

UDIENZA DEL

24/03/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

2288

PRONUNCIATA IL:

24 MAR. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

9 SET. 2015

Il Segretario



IL SEGRETARIO
Cristina MONTANARO

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 10/02/2012, il sig. ██████████, in proprio e nella qualità di ex-socio della società ██████████ snc, legalmente rappresentata e tutti meglio qualificati in atti, si oppone avverso avviso di accertamento n. TVP010101508/2011 per l'anno 2006 emesso, ai fini irpef e contributi previdenziali, dall'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto ufficio controlli.

Fatto: l'ufficio: ha accertato in capo alla società "██████████ di ██████████ & C. snc" relativamente all'anno di imposta 2006 un reddito di impresa di euro 458.700,00; ha rilevato che il ricorrente nell'anno di imposta 2006 era socio della citata società in ragione del 40,00%; ha rilevato che il ricorrente non ha dichiarato alcun reddito di partecipazione relativo alla citata società; ha accertato ai fini irpef, ex art. 5 dpr 917/86, il reddito di partecipazione attribuibile al ricorrente di euro 183.480,00, pari al 40% di euro 458.700,00.

In ricorso, il ricorrente chiede: in via principale, la nullità dell'atto impugnato per carenza del presupposto soggettivo di imposta, stante la totale estraneità del ricorrente ai fatti; in ogni caso, disporre l'accesso alla documentazione in possesso dell'Agenzia riguardante l'erogazione dei rimborsi Iva; in via gradata, la valutazione dei vizi di merito dell'avviso di accertamento emesso in capo alla società e, per l'effetto, disporre l'annullamento della pretesa rivolta al socio; in via ulteriormente gradata, la riduzione massima delle imposte e sanzioni applicate. Il ricorrente eccepisce: 1. Il ricorrente è estraneo ai fatti. Carenza del presupposto soggettivo di imposta: difetto di legittimazione sostanziale passiva ed estraneità alla fattispecie. Infatti, la denominazione delle fatture, l'oggetto sociale, quali fatti avvenuti nell'anno 2007 e retrodatati nell'anno 2006, la retrodatazione al 2006 della dichiarazione anagrafica di variazione dati Iva ed il modello Unico 2007, presentati il 20/05/2008 ed il 02/05/2008 da soggetto diverso dal ricorrente, dimostrano l'estraneità del ricorrente. 2. Sono state disattese le risultanze del contraddittorio. 3. Difetto di motivazione rispetto al profitto tratto dall'attività illecita, pari al 10%, senza alcuna motivazione su cge basi sia stato quantificato il 10%, piuttosto che altra percentuale. 4. Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 12 comma 7 della l. 212/00, artt. 3, 23, 53, 97 cost., art. 7 l. 212/00 e art. 3 della l. 241/90, poiché l'avviso di accertamento è stato emesso prima della scadenza dei 60 gg. Dalla chiusura dell'attività di verifica. 5. Mancata constatazione e contestazione delle violazioni; in quanto nei confronti del ricorrente non è stato redatto alcun processo verbale di constatazione. 6. L'aspetto sanzionatorio ai fini Iva della emissione delle fatture per operazioni inesistenti, poiché l'articolo 21 comma 7 del dpr 633/72, nulla precisa in merito alle sanzioni.

L'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Taranto ufficio controlli, con controdeduzioni depositate il 27/03/2012 -Prot. N. 2012/13434 del 23 marzo 2012 -, chiede: in via principale, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto; in via subordinata, dichiarare inammissibili le eccezioni relative all'accertamento notificato alla società; condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. L'ufficio eccepisce: in via preliminare si evidenzia che la società ██████████ di ██████████ & C. snc ora

trasformata e denominata [redacted] sas ha ricevuto l'accertamento n. TVP020101414/2011 per l'anno 2006; per le società di persone, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, sussiste una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci; in caso di rettifica del reddito di una società di persone, gli effetti della rettifica si estendono anche ai soci, in base al principio della c.d. unitarietà dell'accertamento; circa il difetto di motivazione eccepito dalla parte, si evidenzia che l'ufficio ha avuto due incontri con la parte, il 12 e 20 ottobre 2011; con riferimento al motivo del ricorso - violazione dell'art. 12 c. 7 della l.212/2000, si eccepisce l'assoluta infondatezza della doglianza in quanto il mancato rispetto del termine di cui alla predetta norma, prescritto dalla stessa non a pena di nullità, non è idoneo ad inficiare la validità dell'atto di accertamento impugnato e la fattispecie in esame non è tra quelle cui la legge prevede la redazione di un pvc; la rettifica induttiva è legittima al ricorrere di tassative condizioni richieste dalla legge - art. 39 dpr 600/73 e art. 55 dpr 633/72 -, tra cui rientra, come nel caso di specie, l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale; non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 42 dpr 600/73, poiché l'ufficio nella motivazione ha riprodotto il contenuto essenziale della segnalazione pervenuta dalla direzione provinciale di Bari allegando opportuna documentazione e allegando l'avvio di accertamento emesso nei confronti della società; per quanto concerne le eccezioni sollevate nel merito dell'accertamento ricevuto dalla società, queste sono inammissibili per carenza di legittimazione attiva; per quanto riguarda la irrogazione delle sanzioni, si ribadisce la legittimità e la correttezza delle sanzioni come riportato alla pagina 8-9 dell'atto impugnato.

Motivi della decisione

La Commissione preliminarmente segnala che: esiste sentenza n. 548/2015, pronunciata il 3/2/2015 e depositata il 17/2/2015, della sez. 1 della CTP di Taranto, emessa sul ricorso n.1012/12, depositato il 14/05/2012, avverso avviso di accertamento n. TVP020101414 IRAP 2006, proposto dalla [redacted] sas già [redacted] di [redacted] e & Snc; la suddetta sentenza si è conclusa con esito sfavorevole alla ricorrente. Tanto premesso, la Commissione osserva che: 1) in base al principio della unitarietà del l'accertamento, ex articolo 40 del Dpr n. 600/73, che è alla base delle rettifiche delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone (e delle associazioni) ai sensi dell'articolo 5 del Tuir e dei relativi soci (o associati), deve valutarsi l'esito sfavorevole della citata sentenza. 2) nella presente controversia, il ricorrente non prospetta né qualifica questioni personali, poiché non contesta il legame societario o la sua effettività in capo al solo ricorrente, tenuto conto che il reddito ascrittogli deriva proprio da quello accertato in capo alla società di cui è indiscutibilmente socio. 3) in presenza di tale imputazione automatica del reddito sociale al socio (presunzione legale iuris et de iure), la difesa di questi di fronte alla pretesa erariale (quando non venga contestata la qualità di socio o la quota di partecipazione) deve necessariamente trovare uno spazio processuale per interloquire sulla determinazione del reddito della società (dal quale dipende la ripresa nei loro confronti), altrimenti la presunzione si risolverebbe in una palese violazione del diritto di difesa e del principio della tassazione in base alla capacità contributiva (articoli 24 e 53 Cost.). Pertanto, la Commissione valuta le eccezioni sollevate dal ricorrente relative alla "Carenza del presupposto soggettivo di imposta: difetto di legittimazione sostanziale passiva ed estraneità alla fattispecie". La Commissione, dalla documentazione in atti, rileva, in relazione alla eccepita estraneità del ricorrente alla emissione di fatture nell'anno 2006 per operazioni inesistenti, che: a) l'ufficio impositore ha riscontrato i seguenti fatti: la denominazione delle


fatture, l'oggetto sociale, quali fatti avvenuti nell'anno 2007 e retrodatati nell'anno 2006, la retrodatazione al 2006 della dichiarazione anagrafica di variazione dati Iva ed il modello Unico 2007, presentati il 20/05/2008 ed il 02/05/2008 da soggetto diverso dal ricorrente. b) esiste "comunicazione annuale dati Iva" trasmessa in data 28/02/2007 dall'intermediario a firma del ricorrente riportante "totale operazioni attive 0 e totale operazioni passive 0" per l'anno 2006 (come riportato alla pagina 3 di 18 dell'avviso di accertamento n.TVP020101414/2011). c) non risulta espletata alcuna indagine finanziaria nei confronti del ricorrente. d) esiste atto di querela contro ignoti presentato dal ricorrente che si dichiara estraneo ai fatti. e) il maggior reddito accertato in via induttiva, nei confronti del ricorrente, è conseguenza della inesistenza delle operazioni commerciali sottese alle fatture emesse al fine di ottenere illeciti rimborsi Iva di cui risultano beneficiari soggetti diversi dal ricorrente. f) non vi è prova di alcun legame esistente tra il ricorrente ed i soggetti acquirenti delle quote societarie della società ██████████ snc. Tanto premesso, la Commissione ritiene che l'ufficio non abbia provato quanto motivato nel citato avviso di accertamento. Per tutto quanto innanzi, la Commissione accoglie il motivo di ricorso addotto dalla ricorrente relativo al proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva ed estraneità alla fattispecie e, per l'effetto, dichiara l'annullamento dell'atto impugnato. La Commissione, tenuto conto della particolare natura della controversia, dispone il compenso delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il motivo di ricorso addotto dalla ricorrente relativo al proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva ed estraneità alla fattispecie e, per l'effetto, dichiara l'annullamento dell'atto impugnato. La Commissione, tenuto conto della particolare natura della controversia, dispone il compenso delle spese di giudizio tra le parti.

Taranto, 24 marzo 2015

Il Presidente



Il Relatore

